

# STUDIO LEGALE ORSINI

*Avvocato Fabio Giorgi*

*Avvocato Alessio Orsini*

La stipula di un mutuo imposta dalla banca per il ripianamento di esposizioni di conti correnti viziati da usura e da altri illeciti bancari nonché le azioni di recupero coatto delle medesime somme promosse dall'istituto di credito, possono configurare in astratto un'ipotesi di estorsione.

In caso di concorso tra il reato di usura ed estorsione la competenza va determinata in relazione al reato di estorsione quale reato più grave.

Tribunale di Nola Sez. del Giudice per le Indagini Preliminare – 07 novembre 2015 - est. Dott.ssa Paola Borrelli

Opposizione alla richiesta di archiviazione – ordinanza a seguito di udienza ex art. 409 cpp - mancata individuazione dei soggetti a cui ascrivere le condotte denunciate e querelate - usura ed estorsione.

*In particolare nell'apposita sezione della querela intitolata "le illecite attività ritorsive ed estorsive", il denunziante opera una rassegna delle condotte asseritamente illecite dei bancari, la prima delle quali sarebbe consistita nell'imposizione, da parte dei rappresentanti della banca del contratto di mutuo ... del 2002; a seguire, gli altri episodi estorsivi si sarebbero costituiti dal rilascio di ipoteca volontaria del 2003 e dalla partecipazione ai giudizi civili presso il Tribunale di Nola.*

*Occorre rimarcare come la stipula del mutuo, che integrerebbe – in astratto – la concretizzazione della più antica estorsione su cui la parte denunziante chiede di investigare, è avvenuta in Napoli.*

*Qualora potesse configurarsi una connessione ai sensi dell'art. 12 lett. B) cpp (che presuppone l'identità dei responsabili), la regola di cui all'art. 16 co. 1 cpp determinerebbe la competenza del Tribunale di Napoli per tutti i fatti.*

*Invero, tra i reati di usura ed estorsione, deve ritenersi più grave quest'ultimo, laddove commesso da più persone riunite e comunque più grave, anche nella forma non aggravata, rispetto agli episodi di usura consumati prima dell'entrata in vigore della L. 251/05 che ha inasprito le pene di tale delitto.*

N. [REDACTED] / 14 R.G.N.R.

N. [REDACTED] / 15 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI NOLA  
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA A SEGUITO DI UDIENZA EX ART. 409 C.P.P.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Paola Borrelli,  
letti gli atti del procedimento, iscritto a carico di persona da identificare per i reati di cui agli artt. 644 e 629 c.p.;  
esaminata la richiesta del P.M. in sede, con la quale, in riferimento al procedimento in epigrafe indicato, si chiede l'archiviazione;  
letto l'atto di opposizione presentato nell'interesse della persona offesa;  
udite le parti all'udienza camerale all'uopo fissata ex art. 409 c.p.p. per il 4.11.15;

OSSERVA

L'oggetto della presente decisione non è di facile inquadramento, trattandosi di fatti articolatisi nel corso di oltre un decennio e già oggetto di altri procedimenti penali.

A questo proposito, può essere richiamata la compiuta ed analitica ricostruzione delle pluriennali vicende processuali scaturite dalle denunce di [REDACTED] ed [REDACTED] effettuata dal P.M. nella sua richiesta, che forniscono un quadro, ovviamente sulla base degli atti a disposizione, dei procedimenti instaurati a seguito delle denunce degli imprenditori legate ai rapporti con il ceto bancario.

Oggi la vicenda viene riportata nuovamente all'attenzione dell'A.G., laddove si ritorna su questioni già oggetto di provvedimento di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, quanto ai rapporti intrattenuti con la filiale di S. Felice a Cancellò di MPS, ribadendone la matrice usuraria ed attribuendo natura estorsiva ed ulteriormente usuraria ad una serie di articolazioni del rapporto dei [REDACTED] e della s.r.l. [REDACTED] con l'istituto di credito, articolazioni da ultimo snodate nella partecipazione della banca ai giudizi civili pendenti dinanzi a questo Tribunale.

In particolare, nell'apposita sezione della querela intitolata "*Le illecite attività ritorsive ed estorsive*" (pag. 9), il denunziante opera una rassegna delle condotte asseritamente illecite dei bancari, la prima delle quali sarebbe consistita nell'imposizione, da parte dei "*rappresentanti*

della Banca", del contratto di mutuo del 17.6.2002<sup>1</sup>; a seguire, gli altri episodi estorsivi sarebbero costituiti dal rilascio di ipoteca volontaria del 3.1.2003<sup>2</sup> (pag. 11-12) e dalla partecipazione ai giudizi civili presso il Tribunale di Nola.

Orbene, il P.M. dovrà procedere all'identificazione dei soggetti a cui ascrivere la decisione della partecipazione alla azioni giudiziarie a cui MPS ha preso parte presso il Tribunale di Nola.

Tale operazione ha una duplice finalità, la prima determinante per la presente decisione.

L'identificazione è, infatti, necessaria per consentire al o ai soggetti a cui è riferibile la scelta di partecipare ai giudizi - in astratto i soggetti a cui ascrivere la protrazione dell'usura ovvero gli atti di natura estorsiva costituita dalla partecipazione ai giudizi - di difendersi, mentre oggi il procedimento, iscritto a carico di persona da identificare, vede come protagonisti solo la parte pubblica e il denunziante.

In secondo luogo, nel complesso intreccio di condotte lamentate e di procedimenti già iscritti e conclusi con decreto o ordinanza di archiviazione, l'operazione sarà funzionale anche ad individuare la competenza territoriale.

Sul punto, infatti, occorre rimarcare come la stipula del mutuo, che integrerebbe - in astratto - la concretizzazione della più antica delle estorsioni su cui la parte denunziante chiede di investigare, è avvenuta in Napoli, presso la sede della MPS Merchant s.p.a. sita al centro direzionale.

Qualora potesse configurarsi una connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p. (che presuppone l'identità dei responsabili), la regola di cui all'art. 16 co. 1 c.p.p. determinerebbe la competenza del Tribunale di Napoli per tutti i fatti.

Invero, tra i reati di usura ed estorsione, deve ritenersi più grave quest'ultimo, laddove commesso da più persone riunite (la persona offesa attribuisce i fatti ad una pluralità di soggetti) e comunque più grave, anche nella forma non aggravata, rispetto agli episodi di usura consumati prima dell'entrata in vigore della L. 251 / 05 che ha inasprito le pene di tale delitto.

Al momento, invece, la competenza va declinata a favore del Tribunale di Napoli solo per l'estorsione costituita dalla stipula del contratto di mutuo del 17.6.2002 per il rilascio di ipoteca volontaria del 3.1.2003.

<sup>1</sup> "Pertanto, i rappresentanti della Banca, abusando della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la società dello scrivente e di cui conoscevano perfettamente lo stato di bisogno, nonché della loro posizione dominante, imposero quale condizione imprescindibile per evitare contenziosi giudiziari, il rilascio da parte dello scrivente e della sua famiglia di garanzie ipotecarie. IN tale scenario, pertanto, il sottoscritto e la sua famiglia, ormai in balia della volontà della Banca, si videro costretti, onde scongiurare lo spettro del fallimento minacciato, ad aderire alle ingiuste pretese dello stesso istituto e concludere un'operazione che mai avrebbero altrimenti posto in essere. Fu così che chi scrive non poté fare altro che cedere a quanto imposto dai rappresentanti della Banca, che, approfittando del proprio stato di supremazia tecnica ed economica, in data 17.6.2002, imposero, per ripianare l'asserito saldo negativo portato dai sopra esaminati rapporti di conto corrente....la sottoscrizione da parte della [redacted] s.r.l. del contratto di mutuo n. [redacted] - Rep. [redacted]...."

<sup>2</sup> "Anche in questo caso il sottoscritto e la sua famiglia tanto sono stati costretti a fare in quanto la brutale prospettiva della segnalazione alla Centrale dei Rischi o di azioni legali in danno della sua azienda e dei fidejussori, era tale da far temere che laddove lo scrivente non avesse seguito le loro imposizioni avrebbe esposto se stesso e la sua famiglia, i garanti e i relativi beni ad una male peggiore ingiusto e notevole."

Tanto premesso, letti gli artt. 409 e 22 c.p.p.;

P. Q. M.

- Restituisce gli atti al P.M. per l'identificazione e l'iscrizione nel RGNR dei soggetti a cui le condotte sono ascritte;
- dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Napoli in relazione all'estorsione costituita dalla stipula del contratto di mutuo del 17.6.2002 per il rilascio di ipoteca volontaria del 3.1.2003.

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione del fascicolo al P.M.

Nola, 7.11.15



Il Giudice per le Indagini Preliminari

Paola Borrelli

TRIBUNALE DI NOLA

Depositato il **-7 NOV 2015**

Il Funzionario di Cancelleria

**IL CANCELLIERE** B3

BORNELLO Girolamo

AVV. ALESSIO ORSINI